SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 novembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Campobasso

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Lecco

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Regione Puglia

Regione Toscana

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Babychan Alex, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Babychan Alex, nato a Nedumkandam-Kerala (India) il giorno 19 ottobre 1983, ha chiesto il riconoscimento del titolo in «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nell'anno 2008, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo in «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2008 presso la «Sree Venkateshwara School of Nursing Science, K.R. Puram» di Bangalore (India) dal sig. Babychan Alex nato a Nedumkandam-Kerala (India) il giorno 19 ottobre 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Babychan Alex, è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A12177

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 novembre 2012.

Modifica al decreto 16 settembre 2010 con il quale al «Laboratorio di Marsala – Istituto regionale della vite e del vino», in Marsala è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 16 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2010, con il quale al Laboratorio di Marsala – Istituto regionale della vite e del vino, ubicato in Marsala (TP), Via Trapani n. 133 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, datata 25 ottobre 2012, con la quale comunica di aver variato la denominazione in Istituto regionale del vino e dell'olio – Ente di ricerca Regione Sicilia - IRVO;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 marzo 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione del laboratorio;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione del Laboratorio di Marsala – Istituto regionale della vite e del vino, è modificata in: Istituto regionale del vino e dell'olio – Ente di ricerca Regione Sicilia - IRVO, ubicato in Marsala (TP), Via Trapani n. 133.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

12A12279

DECRETO 6 novembre 2012.

Modifica al decreto 16 settembre 2010 con il quale al «Laboratorio centrale – Istituto regionale della vite e del vino», in Palermo è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 16 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2010, con il quale al Laboratorio centrale - Istituto regionale della vite e del vino, ubicato in Palermo, Via Libertà n. 66 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, datata 25 ottobre 2012, con la quale comunica di aver variato la denominazione in Istituto regionale del vino e dell'olio – Ente di ricerca Regione Sicilia - IRVO;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 marzo 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione del laboratorio;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione del Laboratorio centrale – Istituto regionale della vite e del vino, è modificata in: Istituto regionale del vino e dell'olio – Ente di ricerca Regione Sicilia - IRVO, ubicato in Palermo, Via Libertà n. 66.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

12A12281

DECRETO 7 novembre 2012.

Procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il Titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il Capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico *OCM)*, a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 10 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione n. 401/2010 del 7 maggio 2010, n. 538/2011 del 1° giugno 2011 e n. 670 del 12 luglio 2011, con i quali sono state apportate talune modifiche al predetto regolamento (CE) n. 607/2009;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti, in particolare, l'art. 7, comma 2, e l'art. 11, comma 1, del predetto decreto legislativo, che prevedono di stabilire la procedura nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il proprio decreto 16 dicembre 2010 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il proprio decreto 14 giugno 2012 recante l'approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'art. 13, comma 17, del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che si rende necessario apportare alcune modifiche e integrazioni al predetto decreto 16 dicembre 2010, al fine di semplificare gli adempimenti procedurali previsti a carico dei soggetti legittimati al momento della presentazione delle domande di riconoscimento delle DOP e IGP e di modifica dei disciplinari di produzione, nonché per adeguarlo a talune innovazioni procedurali introdotte con i citati regolamenti comunitari di modifica del Reg. (CE) n. 607/2009;

Ritenuto, per motivi di semplificazione, di dover ricodificare in un unico decreto le disposizioni relative alla procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, procedendo alla conseguente abrogazione del richiamato decreto 16 dicembre 2010;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 25 ottobre 2012;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per soggetto richiedente, il soggetto legittimato a presentare la domanda di protezione di una denominazione di origine o una indicazione geografica di cui all'art. 118-*sexies* del Reg. (CE) n. 1234/2007;

b) per Ministero, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) per regione, la competente regione o provincia autonoma, ovvero le competenti regioni o province autonome, sul cui territorio insiste la produzione interessata alla protezione;

d) per Comitato, il Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

e) quando non diversamente specificato, per Denominazione, indistintamente «Denominazione di origine protetta» (DOP) ovvero «Indicazione geografica protetta» (IGP);

f) per «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) e «Denominazione di origine controllata» (DOC), le «menzioni tradizionali» italiane di cui all'art. 118-*duovicies,* par. 1, lettera *a)* del Reg. (CE) n. 1234/2007, utilizzate per indicare che i prodotti in questione recano una DOP.

Art. 2.

Soggetto richiedente

1. Il soggetto legittimato a presentare la domanda di protezione per una DOP o IGP ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 è qualunque associazione di produttori, costituita dall'insieme dei produttori vitivinicoli della denominazione oggetto della domanda, ivi compresi i consorzi di tutela in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. Possono far parte dell'associazione altri soggetti pubblici o di carattere privatistico, purché rappresentanti gli interessi della relativa denominazione.

2. L'associazione di cui al comma 1 deve:

a) essere costituita ai sensi di legge;

b) avere tra gli scopi sociali la registrazione a livello Comunitario della denominazione per la quale viene presentata la domanda, o aver assunto in assemblea la delibera di presentare istanza per la registrazione della denominazione interessata, qualora tale previsione non sia contenuta nello statuto o nell'atto costitutivo;

c) essere espressione dei produttori vitivinicoli della produzione interessata;

d) fermo restando lo scopo sociale, impegnarsi a non sciogliersi prima della registrazione della denominazione interessata a livello Comunitario.

Art. 3.

Pluralità di richieste per un'unica denominazione

1. Nel caso in cui siano presentate più istanze per la stessa denominazione la regione provvede ad individuare il soggetto maggiormente rappresentativo, sia in termini di produzione, sia di numero di imprese vitivinicole.

Art. 4.

Documentazione da presentare

1. Il soggetto di cui all'art. 2 presenta la domanda di protezione della denominazione, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 118-*quater*, par. 1, del Reg. (CE) n. 1234/2007, al Ministero - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA IV, per il tramite della regione.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo e, ove presente, statuto;

b) delibera assembleare dalla quale risulti la volontà dei produttori di presentare istanza per la protezione della denominazione, qualora tale previsione non sia contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto;

c) elenco sottoscritto da un numero di viticoltori che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, rappresentino:

in caso di vini DOCG, qualora si intenda riconoscere una DOCG autonoma a partire da una specifica tipologia o area geografica delimitata nell'ambito della DOC di provenienza, almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio;

in caso di vini DOC, almeno il trentacinque per cento dei viticoltori interessati ed almeno il trentacinque per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio. Per il riconoscimento a DOC autonome, a partire dalle zone espressamente delimitate e dalle sottozone di preesistenti DOC, le predette percentuali sono elevate al cinquantuno per cento;

in caso di vini IGP, almeno il venti per cento dei viticoltori interessati e il venti per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;

in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, almeno il sessantasei per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;

d) in caso di consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, l'elenco sottoscritto può essere sostituito dal verbale dell'assemblea degli associati che comprovi, relativamente agli associati favorevoli alla presentazione della domanda presenti in assemblea, l'assolvimento del requisito di rappresentatività di cui alla lettera *c)*. La predetta deliberazione consortile può essere altresì integrata con la raccolta delle firme di altri viticoltori favorevoli alla presentazione della domanda, al fine di raggiungere i richiamati limiti percentuali previsti per assolvere al predetto requisito di rappresentatività;

e) disciplinare di produzione, da compilare in conformità allo schema di cui all'art. 14, comma 2;

f) progetto di documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-*quater*, par. 1, lettera *d)* del Reg. (CE) n. 1234/2007, redatto in conformità al modello di cui all'allegato I del presente decreto;

g) relazione tecnica, dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il territorio, inteso, in caso di DOP, come stretto rapporto tra la zona geografica e la qualità e le caratteristiche del prodotto o, in caso di IGP, come relazione esistente tra la zona geografica e la qualità, la

notorietà o altra caratteristica specifica del prodotto. La relazione tecnica, redatta da esperti competenti in materia, deve comprovare gli elementi previsti dal disciplinare, con particolare riguardo a:

le caratteristiche ambientali della zona in questione, il clima, l'origine geologica e la composizione dei terreni, la giacitura, l'esposizione e l'altitudine;

le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite sul territorio delimitato ed in particolare: i vitigni, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura ed irrigazione;

le rese per ettaro espresse in quantità di uve e di vino finito, pronto per l'immissione al consumo, tenendo conto delle rese ottenute nei cinque anni precedenti;

il titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuna tipologia;

le tecniche e le modalità di elaborazione specifiche e le eventuali restrizioni delle pratiche enologiche autorizzate dalle vigenti norme comunitarie;

le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, nonché il titolo alcolometrico volumico totale minimo, richiesti per il consumo;

in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, i motivi che sono alla base di tale restrizione, con particolare riguardo alla salvaguardia del livello qualitativo della denominazione, alla garanzia dell'origine ed all'espletamento dei controlli;

per le DOCG, il particolare pregio, in relazione alle caratteristiche intrinseche, rispetto alla media di quelle della DOC di provenienza;

h) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici e/o documenti commerciali, atta a comprovare l'uso tradizionale, nel commercio o nel linguaggio comune, della DOP. Per i vini IGP la relazione deve comprovare la tradizionale vocazione vitivinicola della zona di produzione interessata. Per le DOCG tale documentazione deve comprovare la rinomanza acquisita dal prodotto a livello nazionale ed internazionale;

i) relazione socio-economica contenente almeno le seguenti informazioni:

livello della produzione attuale, suddiviso per le tipologie previste nella proposta di disciplinare, e relativa struttura produttiva;

potenzialità produttiva del territorio e di commercializzazione del prodotto;

l) cartografia in scala adeguata a consentire l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini; le regioni possono prevedere disposizioni tecniche relative alla predisposizione della cartografia;

m) ricevuta del versamento della tassa destinata a coprire le spese a norma dell'art. 118-*unvicies* del Reg. (CE) n. 1234/2007. L'importo e le modalità di versamento della predetta tassa sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. La documentazione di cui al comma 2, lettere *e), f), g), h), i)*, deve essere presentata anche in formato elettronico. La documentazione di cui al comma 2, lettera *l)*, può essere presentata in formato elettronico, anche come quadro d'insieme.

4. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata in regola con le norme sul bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche e firmata dal legale rappresentante dell'associazione richiedente. La stessa domanda è presentata conformemente alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche.

Art. 5.

Disciplinare di produzione

1. Il disciplinare di produzione, deve contenere:

a) tutti gli elementi di cui all'art. 118-*quater*, par. 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

b) gli eventuali elementi idonei all'identificazione della denominazione per la quale si chiede la protezione, anche mediante la definizione di un segno identificativo o logo, costituito da un segno grafico e/o da una dicitura, dei quali devono essere fornite le dimensioni, il tipo di carattere e gli indici colorimetrici; per ogni utilizzazione devono essere comunque rispettate le proporzioni rispetto al segno identificativo o logo approvato.

2. Il segno o logo di cui al comma 1, lettera *b)* deve possedere i requisiti della originalità, della capacità distintiva e della conformità ai principi della legislazione vigente riguardanti l'ordine pubblico ed il buon costume.

3. L'utilizzazione di un marchio già registrato può essere consentito, se ritenuto idoneo, a condizione dell'esplicita rinuncia a titolo gratuito del suo titolare, a far data dal riconoscimento della denominazione interessata.

Art. 6.

Esame domanda da parte della regione

1. Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, la regione, previo pubblicazione dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda nel B.U.R., effettuate le opportune consultazioni sul territorio, accerta e valuta:

a) la legittimazione del soggetto richiedente ed i relativi requisiti di rappresentatività, con particolare riguardo, per i casi di cui all'art. 4, lettera *d)* ed all'art. 10, comma 6, alla documentazione comprovante l'esercizio delle deleghe;

b) la completezza della documentazione come individuata all'art. 4, comma 2, e la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1234/2007;

c) la rispondenza del disciplinare alle norme del Reg. (CE) n. 1234/2007, delle relative norme comunitarie applicative e delle vigenti norme nazionali.

2. Le eventuali osservazioni sono comunicate al soggetto richiedente. Il soggetto richiedente fornisce alla regione adeguati elementi di risposta entro novanta giorni. La mancata risposta, ovvero la mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, comporta il parere negativo sulla domanda da parte della regione.

3. Terminata l'istruttoria di cui ai comma 1 e 2, la regione trasmette al Ministero la documentazione di cui all'art. 4, corredata dal proprio parere e dall'estratto del B.U.R. contenente l'avviso di cui al comma 1.

Art. 7.

Esame domanda da parte del Ministero e del Comitato

1. Entro quarantacinque giorni dalla presa in carico della documentazione di cui all'art. 6, comma 3, il Ministero, anche avvalendosi del comitato, verifica la completezza e la rispondenza della stessa documentazione alle disposizioni del Reg. (CE) n. 1234/2007, delle relative norme comunitarie applicative e delle vigenti norme nazionali.

2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, il Ministero d'intesa con la regione ed il soggetto richiedente, convoca entro sessanta giorni, la riunione di pubblico accertamento, concordando in particolare la data, l'ora, il luogo e la sede. Il Ministero invita altresì la regione e il soggetto richiedente a darne comunicazione agli enti territoriali, alle organizzazioni professionali e di categoria ed ai produttori ed agli operatori economici interessati. Gli stessi soggetti devono assicurare — con evidenze oggettive, fornite preliminarmente all'inizio della riunione di pubblico accertamento — la massima divulgazione dell'evento anche mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti. Le modalità e l'ampiezza della divulgazione devono essere coerenti con l'areale interessato dalla produzione.

3. Scopo della riunione di pubblico accertamento è quello di permettere al Ministero, in quanto soggetto responsabile della dichiarazione di cui all'art. 118-*septies*, paragrafo 5, lettera *b)* del Reg. (CE) n. 1234/2007, di verificare la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dal regolamento in questione.

4. Alla riunione di cui al comma 2, aperta a tutti i soggetti interessati, dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipano, almeno un rappresentante del comitato e almeno un funzionario del Ministero ed un funzionario della regione, con il compito di accertare la regolare convocazione, di coordinare i lavori, di acquisire eventuali osservazioni e di verbalizzare la riunione.

5. Successivamente alla riunione di pubblico accertamento, il Ministero sottopone la domanda al comitato nella prima riunione plenaria utile, il quale esprime il proprio parere e formula la proposta di disciplinare aggiornata.

6. Qualora, in caso di esito negativo della verifica di cui al comma 1, nonché nel merito di taluni aspetti connessi al procedimento di cui al presente articolo, si renda necessaria una valutazione congiunta con la regione, il Ministero, anche su richiesta della stessa regione, convoca una Conferenza dei servizi, alla quale può assistere il soggetto richiedente. In caso di esito negativo della conferenza, il procedimento è da ritenersi concluso e contro il relativo provvedimento è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale.

Art. 8.

Pubblicazione proposta di disciplinare e valutazione relative istanze

1. Il Ministero provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della proposta di disciplinare di produzione, affinché tutti i soggetti interessati possano prenderne visione e presentare le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate e documentate, al Ministero stesso entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

2. Qualora siano pervenute osservazioni, il Ministero chiede al soggetto richiedente di predisporre le relative controdeduzioni. Entro trenta giorni dalla ricezione delle osservazioni il Ministero convoca una Conferenza dei servizi con il Presidente del Comitato o suo delegato, con la competente regione, il soggetto richiedente e il soggetto che ha presentato le osservazioni. Al termine della riunione il Ministero, d'intesa col Presidente del Comitato e con la regione, decide in merito all'accoglimento o meno delle osservazioni, dandone comunicazione al soggetto richiedente ed al soggetto che ha presentato le osservazioni. In caso di esito negativo, il procedimento è da ritenersi concluso e contro il relativo provvedimento è ammesso il ricorso in sede giurisdizionale.

3. In caso di accoglimento delle osservazioni, il Ministero apporta le opportune modifiche alla proposta di disciplinare di cui al comma 1 e, sulla base del progetto del documento unico inviato dal soggetto richiedente, predispone il documento unico di cui all'art. 118-*quater*, par. 1, lettera *d)* del Reg. (CE) n. 1234/2007 ed invia i citati documenti aggiornati al soggetto richiedente, che li restituisce per accettazione debitamente firmati al Ministero.

Art. 9.

Trasmissione della domanda di protezione alla UE e relativi adempimenti del Ministero

1. Terminata la procedura di cui all'art. 8, il Ministero:

a) provvede a pubblicare il documento unico e il disciplinare di produzione sul sito internet del Ministero stesso;

b) trasmette alla Commissione europea la domanda di protezione unitamente alla documentazione di cui all'art. 118-*septies*, par. 5, lettera *b)* del Reg. (CE) n. 1234/2007, avvalendosi del sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 70-*bis* del CE n. 607/2009.

2. Nel corso della procedura a livello comunitario di cui agli articoli 118-*octies*, 118-*nonies* e 118-*decies* del Reg. (CE) n. 1234/2007, nel caso in cui siano proposte osservazioni in merito alla domanda di protezione, il Ministero invia le relative comunicazioni al soggetto richiedente ed alla regione.

3. Terminata con esito positivo la procedura comunitaria, a seguito dell'avvenuta pubblicazione nella *G.U.* dell'Unione europea della decisione della Commissione di conferimento della protezione alla denominazione e della relativa iscrizione della denominazione nel registro di cui all'art. 118-*quindecies* del Reg. (CE) n. 1234/2007, il Ministero provvede a pubblicare sul sito internet del Ministero stesso e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione così come approvato dalla Commissione U.E.

Art. 10.

Domande di modifica del disciplinare Art. 118-octodecies del Reg. CE n. 1234/2007

1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle domande di modifica del disciplinare, che comportano una o più modifiche del documento unico di cui all'art. 118-*quater*, par. 1, lettera *d)* del Reg. (CE) n. 1234/2007, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dal presente decreto per l'esame delle domande di protezione, fatte salve le opportune differenziazioni di cui ai seguenti comma. Tale procedura si applica anche nel caso di richiesta di passaggio alla DOCG di un'intera DOC, risultando tale fattispecie analoga alla richiesta di modifica di un disciplinare DOP, fatto salvo il rispetto delle disposizioni previste all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

2. Alla domanda di modifica deve essere allegata la seguente documentazione:

a) un documento sinottico contenente le proposte di modifica relative all'articolato del disciplinare;

b) progetto di documento riepilogativo delle modifiche proposte, redatto in conformità al modello di cui all'allegato II del presente decreto.

3. La documentazione di cui all'art. 4, comma 2, deve essere rapportata alle modifiche proposte. Pertanto, relativamente alle condizioni del disciplinare non mutate, il soggetto richiedente non è tenuto a produrre la documentazione già presentata per la domanda di protezione.

4. Qualora la modifica del disciplinare riguardi:

a) la delimitazione della zona produzione delle uve, la domanda deve essere avallata da almeno il cinquantuno per cento dei viticoltori, che rappresentino almeno il sessantasei per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo per la relativa denominazione, oggetto di rivendicazione nell'ultimo biennio, e le relazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere *g)*, *h)*, *i)* devono essere atte a comprovare che nelle aree da includere si verificano le medesime condizioni della originaria zona di produzione;

b) la delimitazione della zona di imbottigliamento, per le denominazioni per le quali è consentito l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, in aggiunta alle condizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera *c)*, la domanda deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio.

5. Per le modifiche ai disciplinari diverse da quelle indicate al comma 4, ivi comprese le modifiche di cui al comma 8, la domanda deve essere avallata da:

a) in caso di vini DOCG, almeno il 40 per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e almeno il 40 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio;

b) in caso di vini DOC, almeno il 30 per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e almeno il 30 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio;

c) in caso di vini IGP, almeno il 20 per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e almeno il 20 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio;

6. Qualora le richieste di modifica ai disciplinari di cui al comma 5 siano presentate dai consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, la documentazione attestante i requisiti di rappresentatività di cui allo stesso comma 5 può essere sostituita dal verbale dell'assemblea degli associati al Consorzio dal quale risulti la presenza di tanti soci che detengano almeno il 50%+1 dei voti complessivi spettanti ai soci aventi diritto ad intervenire in assemblea e che la relativa delibera sia stata assunta con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso in cui le predette maggioranze assembleari non fossero raggiunte, i requisiti di rappresentatività di cui al comma 5 possono essere dimostrati integrando la deliberazione consortile con la raccolta delle firme di altri viticoltori favorevoli alla presentazione della domanda di modifica, al fine di raggiungere i limiti percentuali di rappresentatività previsti allo stesso comma 5.

7. La riunione di pubblico accertamento è prevista soltanto per le modifiche di cui al comma 4 e nei casi in cui il Ministero, lo reputi opportuno, al fine di accertare la rispondenza delle modifiche proposte ai requisiti di cui all'art. 7, comma 6.

8. Per l'esame delle domande di modifica del disciplinare che non comportano variazioni al documento unico di cui all'art. 118-*quater*, par. 1, lettera *d)* del Reg. (CE) n. 1234/2007, conformemente al disposto di cui all'art. 118-*octodecies,* par. 3, lettera *a)*, il Ministero applica una procedura semplificata che comporta:

a) la presentazione della domanda con le modalità e nei termini di cui all'art. 4 ed ai comma 5 e 6 del presente articolo, fatto salvo che la documentazione di cui all'art. 4, comma 2, deve essere rapportata alle modifiche proposte;

b) il rispetto della procedura di cui all'art. 6.

9. Limitatamente alle modifiche del disciplinare di cui al comma 8 relative all'autorità o all'organismo di controllo di cui all'art. 118-*septdecies* del Reg. (CE) n. 1234/2007, il Ministero attua una procedura nazionale d'ufficio che recepisce le variazioni approvate in conformità alle disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 e del decreto ministeriale 14 giugno 2012.

Art. 11.

Cancellazione della protezione di una DO o IG - Art. 118-novodecies del Reg. CE n. 1234/2007 - Conversione da una DOP ad una IGP - Art. 28 par. 1 del Reg. CE n. 607/2009.

1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle domande di cui trattasi si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dal presente decreto per l'esame delle domande di protezione, fatte salve le opportune differenziazioni di cui ai seguenti comma.

2. Per la cancellazione la domanda deve essere adeguatamente motivata, conformemente all'art. 118-*novodecies* del Reg. CE n. 1234/2007, e la documentazione da allegare deve essere atta a dimostrare le motivazioni della richiesta medesima, con particolare riguardo agli elementi di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 61/2010 e all'allegato III del presente decreto.

3. Per la conversione la domanda deve essere adeguatamente motivata, conformemente all'art. 28 del Reg. CE n. 607/2009, e la documentazione da allegare deve essere atta a dimostrare le motivazioni della richiesta medesima, con particolare riguardo agli elementi di cui all'allegato IV del presente decreto.

4. Le competenti amministrazioni seguiranno un *iter* procedurale adeguato all'esame delle domande di cui trattasi, fatte salve l'adeguata pubblicazione delle stesse domande ed il rispetto dei tempi procedurali, con particolare riguardo alla presentazione ed alla definizione delle eventuali opposizioni.

Art. 12.

Trasmissione alla U.E. delle domande di modifica del disciplinare, delle domande di cancellazione della protezione di una DO o IG, delle domande di conversione da una DOP ad una IGP e relativi adempimenti del Ministero.

1. Terminata la procedura nazionale per l'esame delle domande di cui trattasi, di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dall'art. 9 del presente decreto, per quanto concerne gli adempimenti del Ministero connessi alla procedura comunitaria ed alla pubblicazione dei relativi documenti.

Art. 13.

Disposizioni nazionali transitorie di etichettatura Art. 72 del Reg. CE n. 607/2009

1. A decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di protezione di cui all'art. 9, comma 1, nonché della domanda di modifica del disciplinare di cui all'art. 10, comma 1, e della domanda di conversione di cui all'art. 11, i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Reg. (CE) n. 607/2009, a condizione che il soggetto richiedente sia preventivamente autorizzato dal Ministero, d'intesa con la regione. A tal fine lo stesso soggetto richiedente presenta apposita domanda al Ministero ed alla regione corredata dalla seguente documentazione:

a) decreto ministeriale di approvazione del relativo piano dei controlli, presentato dall'autorità o dall'organismo di cui all'art. 118-*septdecies* del Reg. (CE) n. 1234/2007 al competente Ufficio del Ministero - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;

b) dichiarazione con la quale si esonera espressamente il Ministero e la regione da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di protezione della denominazione o della domanda di modifica del disciplinare da parte della Commissione UE.

2. Sul sito internet del Ministero è pubblicato l'elenco delle autorizzazioni transitorie di cui trattasi.

Art. 14.

Disposizioni particolari e transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve le loro competenze ed in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.

2. Con provvedimento del Ministero, d'intesa con le regioni, previo parere del comitato, sarà approvato lo schema di disciplinare di produzione di cui all'art. 4, comma 2, lettera *e)*. Fino all'entrata in vigore del predetto provvedimento, lo schema di disciplinare di produzione deve essere redatto conformemente alle disposizioni di cui all'art. 5.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto 16 dicembre 2010 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2012

Il Ministro: CATANIA

ALLEGATO I

DOCUMENTO UNICO

Data di ricezione (GG/MM/AAAA) […]
[*da completare a cura della Commissione*]
Numero di pagine (compresa la presente) […]
Lingua utilizzata per la presentazione della domanda […]
Numero del fascicolo [*da completare a cura della Commissione*] […]

Richiedente

Nome della persona fisica o giuridica […]

Indirizzo completo […]
(via e numero civico, località e codice postale, Stato)

Status giuridico (per le persone giuridiche) […]

Nazionalità […]

Intermediario

- Stato membro/Stati membri (*)
- Autorità del paese terzo (*)
  [*(*) cancellare la dicitura inutile*]

Nome dell'intermediario/nomi degli intermediari […]

Indirizzo completo/indirizzi completi […]
(via e numero civico, località e codice postale, Stato)

Nome da registrare […]

Denominazione di origine (*)**Indicazione geografica** (*)
[*(*) cancellare la dicitura inutile*]

Descrizione del vino/dei vini (*) […]
Indicazione delle menzioni tradizionali,
a norma dell'articolo **118 *duovicies***, paragrafo 1, (**), collegate alla denominazione di origine o all'indicazione geografica […]
Pratiche enologiche specifiche (***) […]
Zona delimitata […]
Resa massima/rese massime per ettaro […]
Varietà di uve da vino autorizzate […]
Legame con la zona geografica (****) […]
Ulteriori condizioni (***) […]
Riferimento al disciplinare di produzione

[(*) Compreso un riferimento ai prodotti di cui all'articolo 118 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.]
[(**) Articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.]
[(***) Informazione facoltativa.]
[(****) Descrivere la natura specifica del prodotto e della zona geografica e il legame causale tra i due.]

ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE O DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA) […]
[*da completare a cura della Commissione*]
Numero di pagine (compresa la presente) …]
Lingua della modifica […]
Numero del fascicolo [*da completare a cura della Commissione*] […]

Intermediario

- Stato membro/Stati membri (*)
- Autorità del paese terzo (facoltativo) (*)
  [*(*) cancellare la dicitura inutile*]

Nome dell'intermediario/nomi degli intermediari […]

Indirizzo completo/indirizzi completi […]
(via e numero civico, località e codice postale, Stato)
Telefono, fax, e-mail […]

Nome […]

Denominazione di origine (*) Indicazione geografica (*)
[*(*) cancellare la dicitura inutile*]

Voce del disciplinare interessata alla modifica

Nome protetto (*)

Descrizione del prodotto (*)

Pratiche enologiche impiegate (*)

Zona geografica (*)

Resa per ettaro (*)

Varietà di uve da vino impiegate (*)

Legame (*)

Nomi e indirizzi delle autorità di controllo (*)

Altro (*)
[*(*) cancellare le diciture inutili*]

Modifica

- Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico (*)
- Modifica del disciplinare di produzione che comporta modifiche del documento unico (*)
  [*(*) cancellare la dicitura inutile*]
- Modifica di lieve entità (*) Modifica rilevante (*)
  [*(*) cancellare la dicitura inutile*]

Spiegazione della modifica […]
Documento unico modificato [*su un foglio a parte*]
Nome del firmatario […]
Firma […]

ALLEGATO III

**RICHIESTA DI CANCELLAZIONE
DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE O DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA**

Data di ricezione (GG/MM/AAAA) […]
[*da completare a cura della Commissione*]
Numero di pagine (compresa la presente) […]
Autore della richiesta di cancellazione […]
Numero del fascicolo [*da completare a cura della Commissione*] […]
Lingua della richiesta di cancellazione

Nome della persona fisica o giuridica […]

Indirizzo completo […]
(via e numero civico, località e codice postale, Stato)

Nazionalità […]

Telefono, fax, e-mail […]

Nome contestato […]
Denominazione di origine (*) Indicazione geografica (*)
[*(*) cancellare la dicitura inutile*]

Interesse legittimo dell'autore della richiesta […]
Dichiarazione dello Stato membro o del paese terzo […]
Motivi della cancellazione

- Articolo 118 *ter*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*)
- Articolo 118 *ter*, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*)
- Articolo 118 *quater*, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*)
- Articolo 118 *quater*, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*)
- Articolo 118 *quater*, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*)
- Articolo 118 *quater*, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*)
- Articolo 118 *quater*, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*)
- Articolo 118 *quater*, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*)
- Articolo 118 *quater*, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*)
- Articolo 118 *quater*, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*)
- Articolo 118 *quater*, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (*)

[*(*) cancellare le diciture inutili*]

Dimostrazione dei motivi […]
Nome del firmatario […]
Firma […]

ALLEGATO IV

DOMANDA DI CONVERSIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA IN UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA) […]
[*da completare a cura della Commissione*]
Numero di pagine (compresa la presente) […]
Lingua utilizzata per la presentazione della domanda […]
Numero del fascicolo [*da completare a cura della Commissione*] […]
Richiedente

Nome della persona fisica o giuridica […]

Indirizzo completo […]
(via e numero civico, località e codice postale, Stato)

Status giuridico, dimensioni e composizione […]
(per le persone giuridiche)

Nazionalità […]

Telefono, fax, e-mail […]

Intermediario

- Stato membro/Stati membri (*)
- Autorità del paese terzo (*)
  [*(*) cancellare la dicitura inutile*]

Nome dell'intermediario/nomi degli intermediari […]

Indirizzo completo/indirizzi completi […]
(via e numero civico, località e codice postale, Stato)

Telefono, fax, e-mail […]

Nome da registrare […]

Prova della protezione nel paese terzo […]

Categorie di prodotti [*su un foglio a parte*] […]
Disciplinare di produzione

Numero di pagine […]

Nome del firmatario/Nomi dei firmatari […]
Firma/Firme […]

12A12250

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa dell'Albero - Cooperativa sociale», in Scandicci e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il d.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 21 maggio 2012 con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la «Società Cooperativa Dell'Albero - Cooperativa Sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 20 aprile 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 12 luglio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società Cooperativa Dell'Albero - Cooperativa Sociale»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa Dell'Albero - Cooperativa sociale, con sede in Scandicci (Firenze) (codice fiscale 03918860481) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Paolo Carotti, nato a Firenze il 1° luglio 1966 ed ivi domiciliato in via C. Ridolfo, n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A12174

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di solidarietà *Leonardo, Cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il d.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 28 maggio 2012 con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società cooperativa «Cooperativa di solidarietà *Leonardo, cooperativa sociale a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 23 marzo 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 9 luglio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa di solidarietà *Leonardo, cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Firenze (codice fiscale 02105550483) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vilae, è nominato commissario liquidatore il dott. Gilberto Bargellini, nato a Pelago (Firenze) il 9 febbraio 1971 e domiciliato in Firenze, via Carducci, n. 16.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A12175

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fratellanza - Cooperativa sociale», in Pisa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il d.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 19 aprile 2012 con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società cooperativa «Fratellanza - Cooperativa Sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 7 ottobre 2011 e dei successivi accertamenti in data 5 dicembre 2011, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 8 giugno 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Fratellanza - Cooperativa Sociale»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Fratellanza - Cooperativa Sociale, con sede in Pisa (codice fiscale 01588150506) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Eugenio Presta, nato a Pordenone il 30 maggio 1965 e domiciliato in San Giuliano Terme (Pisa), via del Falcione, n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A12176

DECRETO 18 ottobre 2012.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Cooperativa F.L. 90 società a r.l.» in Minturno e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 02.08.2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il D. Lgs. N. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di revisione del 17.02.2011 e successiva relazione di mancato accertamento del 22.01.2012, redatti dai revisori incaricati dall'Amministrazione nei confronti della Società Cooperativa "COOPERATIVA F.L. 90 SOCIETA' A R.L." con sede in Minturno (LT).

Considerato che in sede di verifica revisionale sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, meglio descritte nel citato verbale cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 L.241/90 e successive modificazioni, datata 31.05.2012 prot.n. 127468 non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate dal revisore nel verbale di revisione del 17.02.2011 e successiva relazione di mancato accertamento del 22.01.2012, che si intendono qui richiamate;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 13/09/2012 dalla Commissione Centrale per le Cooperative di cui all'art. 4 del D.P.R., n. 78/2007, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c., come risultante dai citati accertamenti ed in particolare si segnala che è emerso quanto segue: l'ente non ha provveduto ad adeguare lo statuto in base alla normativa vigente, non ha rinnovato le cariche sociali scadute e non ha provveduto al pagamento del contributo biennale per gli anni 2005/2006/2007/2008/2009/2010;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. " COOPERATIVA F.L. 90 SOCIETA' A R.L. " con sede in Minturno (LT). C.F.01488390590, costituita in data 29.04.1990.

Art. 2.

La Dr.ssa Irene Bertucci, nata a Roma il 26.03.1982, domiciliata in Roma, Via Claudio Monteverdi n.20, è nominata per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22.01.2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A12173

DECRETO 18 ottobre 2012.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Fenisor Porfido - società cooperativa», in Orta di Atella e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di revisione del 16 dicembre 2010 e successivo accertamento del 24 febbraio 2011, redatti dai revisori incaricati dall'Amministrazione, nei confronti della società cooperativa «Fenisor Porfido - Società Cooperativa», con sede in Orta di Atella (Caserta);

Considerato che in sede di verifica revisionale sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, meglio descritte nel citato verbale cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli articoli 7 e 8 legge 241/90 e successive modificazioni, datata 25 maggio 2012 prot. n. 122578 non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate dal revisore nel verbale di revisione del 16 dicembre 2010 e successivo accertamento del 24 febbraio 2011, che si intendono qui richiamate;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 13 settembre 2012 dalla Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 78/2007, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c., come risultante dai citati accertamenti ed in particolare si segnala che è emerso quanto segue: l'ente non ha provveduto a convocare l'assemblea per deliberare il ripianamento delle perdite, non è stata redatta nuovamente la nota integrativa al bilancio 31 dicembre 2008 e 31 dicembre 2009, inoltre gli amministratori non ha messo a conoscenza i soci del verbale di revisione del 26 settembre 2008 e del 16 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della soc. coop. «Fenisor Porfido - Società Cooperativa», con sede in Orta di Atella (Caserta), C.F. 02438800613, costituita in data 29 novembre 1997.

Art. 2.

L'avv. Alessandro Nardi nato a Napoli il 5 giugno 1971 e residente in Napoli, via Luca Giordano n. 121, è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A12178

DECRETO 31 ottobre 2012.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Copas», in San Marco Argentano e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il d.lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di revisione del 21 ottobre 2010 e successivo accertamento del 2 febbraio 2011, redatti dai revisori incaricati dall'U.N.C.I. nei confronti della Società Cooperativa "COPAS " con sede in San Marco Argentano (CS);

Considerato che in sede di verifica revisionale sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, meglio descritte nel citato verbale cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90 e successive modificazioni, datata 9 maggio 2012 prot. n. 108805 non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate dal revisore nel verbale di revisione del 21 ottobre 2010 e successivo accertamento del 2 febbraio 2011, che si intendono qui richiamate;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 13 settembre 2012 dalla Commissione Centrale per le Cooperative di cui all'art. 4 del D.P.R., n. 78/2007, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c., come risultante dai citati accertamenti ed in particolare si segnala che è emerso quanto segue: l'ente deve redigere approvare e depositare, presso la DPL competente, il Regolamento interno ai sensi della L. n. 142/01, non ha versato il contributo biennale obbligatorio 2009/2010 né ha versato il 3% degli utili sull'esercizio 2009, con relativi interessi;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. “COPAS ” con sede in San Marco Argentano (CS), C.F. 02901170783, costituita in data 18 gennaio 2008.

Art. 2.

L’Avv. Antonio Acinapura, nato a Policoro (MT), il 19 ottobre 1974, domiciliato in *Nova* Liri Scalo (MT), Via M. Buonarroti snc, è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A12280

DECRETO 6 novembre 2012.

Revoca parziale del decreto 6 giugno 2011 nella parte relativa allo scioglimento della «Nuova cooperativa Faro Soc. Coop. a r.l.», in Nocera Inferiore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l’art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall’art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l’attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 04/2011/CC regione Campania del 6 giugno 2011 (GU n. 143 del 22 giugno 2011) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento ai sensi del citato art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile della società cooperativa “Nuova Cooperativa Faro Soc. Coop. a r.l.”, con sede in Nocera Inferiore (SA), codice fiscale n. 03509540658;

Tenuto conto che con l’istanza pervenuta al prot. n. 160714 del 18 luglio 2012, il legale rappresentante della società ha chiesto la revoca del provvedimento, in quanto la cooperativa è attiva, è in condizione di raggiungere lo scopo per cui è stata costituita e ha depositato i bilanci 2009 e 2010 presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Salerno;

Ritenuto di dover provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta società perché inopportuno;

Ritenuto che risulta dimostrato l’interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 04/2011/CC regione Campania del 6 giugno 2011 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento per atto dell’autorità della società cooperativa “Nuova Cooperativa Faro Soc. Coop. a r.l.”, con sede in Nocera Inferiore (SA), codice fiscale n. 03509540658 , per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2012

Il dirigente: DI NAPOLI

12A12282

DECRETO 6 novembre 2012.

Revoca parziale del decreto 6 giugno 2011 nella parte relativa allo scioglimento della «Turismo e sport popolari (TESP) società cooperativa a responsabilità limitata», in Avellino.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l’art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall’art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 04/2011/CC regione Campania del 6 giugno 2011 (GU n. 143 del 22 giugno 2011) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento ai sensi del citato art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile della società cooperativa "Turismo e Sport popolari (TESP) - Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Avellino, codice fiscale n. 00273170647;

Vista l'istanza pervenuta al protocollo n. 174294 del 7 agosto 2012 con la quale la cooperativa ha fatto presente di essere proprietaria di beni immobili producendo visure catastali aggiornate;

Considerato che successivamente la cooperativa ha presentato una nuova istanza, pervenuta al protocollo n. 21889 del 23 ottobre 2012, tesa alla revoca del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità, nella quale viene formalizzato l'impegno a regolarizzare la posizione giuridica della società anche attraverso il deposito dei bilanci d'esercizio mancanti;

Considerato che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 223 septiesdecies disp. att. del c.c.;

Ritenuto opportuno accogliere l'istanza di revoca, in quanto la compagine sociale ha dato prova di essere in grado di raggiungere lo scopo per il quale è stato costituito l'ente;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla eliminazione del provvedimento in esame per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 04/2011/CC regione Campania del 6 giugno 2011 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa "Turismo e Sport popolari (TESP) - Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Avellino, codice fiscale n. 00273170647, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2012

Il dirigente: DI NAPOLI

12A12283

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 3 agosto 2012.

Fondo per lo sviluppo e la coesione - Regione Basilicata - programmazione delle residue risorse 2007/2013. (Delibera n. 88/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 11 della legge 1° gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, al comma 863, provvede al rifinanziamento, per il periodo di programmazione 2007-2013, del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della citata legge n. 289/2002 e che, al successivo comma 866 - come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 537 - prevede che le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili e che le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo eco-

nomico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 16 della predetta legge n. 42/2009 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*G.U.* n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*G.U.* n. 123/2008), relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione dell'ora denominato FSC per il periodo 2007-2013;

Vista la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (*G.U.* n. 80/2011) concernente «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013» con la quale questo Comitato ha rideterminato in 24.023,100 milioni di euro le risorse per il periodo 2007-2013 destinate ai Programmi attuativi regionali (PAR), ai Programmi attuativi interregionali (PAIN) e al meccanismo premiale degli «Obiettivi di servizio», come da tabella allegata alla medesima delibera;

Viste le delibere di questo Comitato 3 agosto 2011, n. 62 (*G.U.* n. 304/2011), 30 settembre 2011, n. 78 (*G.U.* n. 17/2012), 20 gennaio 2012, n. 7 (*G.U.* n. 95/2012), 20 gennaio 2012, n. 8 (*G.U.* n. 121/2012) e 30 aprile 2012, n. 60 (*G.U.* n. 160/2012) con le quali, sono state disposte assegnazioni a valere sulla quota regionale del FSC 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 41 (*G.U.* n. 138/2012) recante la quantificazione delle risorse regionali del FSC per il periodo 2000-2006 disponibili per la riprogrammazione, pari a 1.549,35 milioni di euro e la definizione delle modalità di programmazione di tali risorse e di quelle relative al periodo 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 11 luglio 2012, n. 78 (in corso di formalizzazione) che determina le disponibilità complessive residue del FSC 2007-2013, programmabili da parte delle Regioni del Mezzogiorno, per un ammontare pari a 4.345,358 milioni di euro e ne definisce le relative modalità di riprogrammazione;

Visto il Piano di azione coesione concordato con le Regioni del Mezzogiorno e inviato alla Commissione europea il 15 novembre 2011, nonché i successivi aggiornamenti del 3 febbraio e dell'11 maggio 2012, all'odierno esame di questo Comitato per la relativa presa d'atto;

Vista la proposta del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, n. 2000 del 1° agosto 2012 e l'allegata documentazione concernente, tra l'altro, la programmazione delle risorse residue del FSC 2007/2013 a favore della Regione Basilicata, predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica all'esito dell'istruttoria svolta dallo stesso con la medesima Regione sulla base delle schede informative pervenute al detto Dipartimento;

Considerato in particolare che la citata proposta, con riferimento al periodo di programmazione regionale 2007-2013, quantifica in circa 454,5 milioni di euro le risorse residue complessivamente disponibili per la programmazione, destinando un importo di 412,46 milioni al finanziamento di vari interventi, al netto della quota di 41,72 milioni di euro oggetto di altra delibera all'odierno esame di questo Comitato a concernente la manutenzione straordinaria del territorio;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 3324-P del 2 agosto 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e prescrizioni poste a base della presente delibera;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale sulla quale viene acquisito in seduta l'accordo dei Ministri e Vice Ministri presenti;

Delibera:

1. Programmazione delle risorse residue FSC 2007/2013

1.1 È approvata la programmazione delle risorse residue del FSC 2007-2013 relative alla Regione Basilicata, pari a 412,46 milioni di euro, secondo l'articolazione finanziaria per ambiti strategici riportata nella tabella seguente:

(milioni di euro)

Ambiti strategici	Importo
Promozione di impresa	125,00
Sanità	65,00
Riqualificazione urbana	50,00
Sostegno alle scuole e all'università	47,76
Altre infrastrutture	124,70
Totale	412,46

1.2. Le azioni/interventi finanziati con le risorse di cui al precedente punto 1 sono indicati nell'elenco allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Modalità attuative

2.1 Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, nell'ambito degli adempimenti di competenza relativi alle programmazioni regionali del FSC all'odierno esame di questo Comitato, è chiamato a garantire:

il ricorso, in via generale, all'Accordo di programma quadro rafforzato (punto 3.2 della delibera n. 41/2012 e punto 3.2.B2 della delibera n. 78/2012) per l'attuazione degli interventi, in particolare, in materia di sanità, grandi infrastrutture (portuali, viarie e altre), università e ricerca, beni culturali, nonché altre infrastrutture le cui caratteristiche richiedono la verifica della sostenibilità gestionale;

con riferimento al sistema di governance, la previsione dell'autorità di audit per l'attuazione degli interventi finanziati dal FSC, in analogia con quanto previsto per i programmi comunitari e per gli altri programmi FSC già esaminati da questo Comitato;

la verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento al rispetto delle norme nazionali e regionali relative all'ammissibilità e congruità delle spese.

2.2. L'approvazione delle programmazioni regionali del FSC all'odierno esame di questo Comitato è riferita esclusivamente a richieste delle Regioni in ordine alla necessità di assegnare risorse a una determinata opera/fornitura, in relazione agli obiettivi da conseguire attraverso la sua realizzazione. Non sono pertanto oggetto di approvazione da parte di questo Comitato riferimenti al finanziamento di perizie/atti aggiuntivi/finanziamenti integrativi, relativi ad affidamenti in essere, anche in ambito di project-financing.

3. Trasferimento delle risorse

Le risorse assegnate con la presente delibera sono trasferite alla Regione Basilicata con le modalità previste dal punto 7.1 della richiamata delibera n. 166/2007 e utilizzate dalla medesima Regione - unitamente alle altre risorse assegnate con le delibere numeri 62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/2012 e 60/2012 - nel rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno.

4. Monitoraggio e pubblicità

4.1 Gli interventi oggetto della presente delibera sono monitorati nella Banca Dati unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'inserimento degli aggiornamenti sui singoli interventi avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC, utilizzando il «Sistema di gestione dei progetti» (SGP) realizzato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

4.2 A cura del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del citato Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica sarà data adeguata pubblicità all'elenco degli interventi, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio.

Tutti gli interventi saranno oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto «Open data».

5. Assegnazione del codice unico di progetto (CUP)

Il CUP assegnato agli interventi di cui alla presente delibera va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

6. Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 3 agosto 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 10, Economie e finanze, foglio n. 183

ALLEGATO

REGIONE BASILICATA -PROGRAMMAZIONE RESIDUE RISORSE 2007/2013 ELENCO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

AZIONE/INTERVENTO		COSTO TOTALE	RISORSE DISPONIBILI DA ALTRE FONTI(1)	PRESENTE ASSEGNAZIONE
		importi in milioni di euro		
Aree Urbane	Piano di sviluppo e coesione della città di Potenza	26,000		26,000
	Piano di sviluppo e coesione della città di Matera	24,000		24,000
	Programma per la messa in sicurezza e miglioramento del patrimonio scolastico regionale	35,260		35,260
Interventi nel settore della Ricerca e Sviluppo	Polo delle Biotecnologie verdi della basilicata	4,500		4,500
	Basilicata INNOVATION Campus	3,200		3,200
	Metodologie e tecnologie innovative per la competività dei processi produttivi (2)	5,500	2,200	3,300
	Potenziamento e sviluppo delle attività del Centro di Geodesia Spaziale di Matera	1,500		1,500
SMART Basilicata (3)		18,500	6,800	11,700
	Monitoraggio del Patrimonio naturalistico ai fini dellaconservazione della biodiversità	40,000		40,000
	Interventi per la tutela e la salvaguardia della viabilità a livello provinciale	48,000		48,000
	Contratti di sviluppo a Regia nazionale	40,000		40,000
	Interventi di Reindistrializzazione con contratti di sviluppo a regia nazionale e manifestazioni di interesse	85,000		85,000
	Completamento e rafforzamento pacchetti turistici integrati (PIOT)	25,000		25,000
Sanità	Adeguamento sismico di alcuni padiglioni ospitanti attività sanitarie strategiche dell'Azienda sanitaria	16,000		16,000
	Interventi Infrastrutturali	4,000		4,000
	Ospedale Unico per ACUTI - Lagonegro	45,000		45,000
	TOTALE	**421,460**	**9,000**	**412,460**

(1) Per risorse disponibili da altre fonti di copertura si intendono cofinanziamenti di soggetti privati interessati alla realizzazione degli stessi
(2)AREA Science Park - progetto di ricerca e sviluppo tecnologico

(3)Soggetti attuatori : Consorzio TeRN; Consiglio nazionale delle ricerche attraverso l'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale e Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico sostenibile

12A12348

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 3 agosto 2012, n. **8/2012**.

Limiti retributivi - art. 23-*ter* decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011 - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012.

A tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001

Alle Autorità amministrative indipendenti

Premessa

Come noto, i recenti provvedimenti in materia di stabilizzazione finanziaria hanno introdotto, fra le altre, importanti misure di contenimento delle spese nel settore pubblico, anche mediante la previsione di limiti ai trattamenti economici ed agli emolumenti corrisposti ai dipendenti, ai titolari di cariche elettive e ai titolari di incarichi con emolumenti a carico della finanza pubblica. Da ultimo, l'art. 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 29 del 2012, ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari, «… è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione». Inoltre, il comma 2 della citata disposizione ha introdotto un ulteriore limite al fine di evitare il cumulo di trattamenti prevedendo che «Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.».

In applicazione del suddetto articolo è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, recante «Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali.», che è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 16 aprile 2012, n. 89, e che, in base a quanto previsto nell'art. 8 del decreto stesso è entrato in vigore il successivo 17 aprile.

La menzionata disciplina si colloca in linea di continuità con il precedente intervento normativo operato con la legge finanziaria per l'anno 2008, la legge n. 244 del 2007, che all'art. 3, commi 44 ss., già poneva il tetto retributivo del primo Presidente della Corte di cassazione, e con il successivo regolamento attuativo, decreto del Presidente della Reupubblica n. 195 del 2011. Peraltro, considerato che il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia con una normativa di carattere generale, la disciplina contenuta nelle predette norme deve ritenersi superata con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

La presente circolare è elaborata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ed ha l'obiettivo di fornire indicazioni in merito all'attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

1. Disciplina sul tetto retributivo

1.1. Ambito di applicazione

La *ratio* della normativa è quella del contenimento della spesa pubblica attraverso l'imposizione di limiti alle retribuzioni e a tal fine il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'art. 23-*ter* del citato decreto-legge n. 201 del 2011 impone vincoli precisi e contiene prescrizioni dettagliate per le pubbliche amministrazioni e per i diretti interessati. La disciplina costituisce strumento utile ai fini del raggiungimento di primari obiettivi di finanza pubblica.

Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri delimitano l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle norme sul tetto.

In base all'art. 2, nelle fasce o categorie di personale destinatarie del provvedimento rientrano tutti coloro che percepiscono retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze e che siano titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo con «le pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché quelli in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto». Quindi, l'ambito soggettivo di applicazione del decreto riguarda i titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo con le «pubbliche amministrazioni statali» e sono esclusi dal suo campo di applicazione diretto i titolari di rapporti di lavoro intercorrenti con amministrazioni regionali e locali. Gli stessi sono tuttavia soggetti alla normativa in esame nel caso in cui siano titolari anche di rapporti di lavoro con le amministrazioni che invece rientrano a pieno titolo nell'ambito del regolamento. Sono invece inclusi i titolari di rapporti di lavoro intercorrenti con amministrazioni la cui disciplina organizzativa è attratta all'ambito statale e, comunque: la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura dello Stato, il CNEL,

i Ministeri, l'Amministrazione autonoma dei monopoli, le Agenzie ex decreto legislativo n. 300 del 1999, gli enti pubblici non economici nazionali, gli enti parco nazionali, gli enti di ricerca nazionali, le scuole.

Le misure di contenimento retributivo contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardano anche i trattamenti dei componenti e dei presidenti delle Autorità amministrative indipendenti. In particolare, l'art. 7 prevede che «A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento economico annuale del Presidente dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, del Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa, del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è determinato, in relazione al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione nell'anno 2011, in euro 293.658,95. Il trattamento economico annuale dei componenti delle medesime Autorità indipendenti è determinato in misura inferiore del dieci per cento del trattamento economico annuale complessivo dei rispettivi Presidenti.».

L'ambito oggettivo di applicazione della normativa è definito dagli artt. 1 e 3, che fissano il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti. In base a tali disposizioni ai fini del raggiungimento del tetto sono rilevanti gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza.

1.2. Regime del limite

L'art. 3 del decreto, attuando l'art. 23-*ter* comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, individua quale «tetto» del trattamento economico complessivamente corrisposto ai destinatari della norma quello del trattamento annuale complessivo spettante per la carica al primo Presidente della Corte di cassazione. Tale limite per l'anno 2011 è stato pari a € 293.658,95.

Il Ministro della giustizia comunica annualmente al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministro dell'economia e delle finanze gli aggiornamenti relativi all'ammontare del predetto trattamento. Tali aggiornamenti saranno tempestivamente resi noti mediante comunicazione sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Secondo il comma 1 del citato art. 3, qualora il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze, sia superiore al «tetto» del trattamento spettante per la carica di primo Presidente della Corte di cassazione, il trattamento stesso si riduce al limite.

In base a quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 3, ai fini dell'applicazione della disciplina, sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico della medesima o di più amministrazioni, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da una stessa amministrazione nel corso dell'anno.

1.3. Indicazioni applicative per la riduzione al tetto

L'applicazione della normativa richiede la necessaria collaborazione dei soggetti destinatari della disciplina. In particolare, le competenti direzioni del personale devono curare la raccolta delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto.

Le dichiarazioni degli interessati hanno ad oggetto tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, con l'indicazione dell'amministrazione conferente e dei relativi corrispettivi. Per incarichi in atto si intendono tutti gli incarichi, di durata infra-annuale o pluriennale, conferiti o svolti nell'anno di riferimento. Nel caso di incarichi a durata pluriennale, il compenso deve essere indicato in maniera complessiva e in maniera ripartita su base annua (e ciò anche se, in base all'atto di conferimento, il corrispettivo verrà pagato solo al termine dell'incarico).

Le comunicazioni debbono essere rese sotto forma di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi degli artt. 47 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e debbono essere indirizzate all'amministrazione di appartenenza o, nel caso in cui l'interessato sia titolare esclusivamente di rapporti di lavoro autonomo, all'amministrazione con la quale è in corso l'incarico prevalente dal punto di vista economico, la cui puntuale individuazione sarà a cura dell'interessato. Ai fini dell'individuazione dell'incarico prevalente si tiene conto dell'intero corrispettivo previsto per il suo svolgimento. Le amministrazioni effettueranno i dovuti controlli sulle dichiarazioni in base a quanto previsto dall'art. 71 del menzionato del decreto del Presidente della Repubblica.

Le dichiarazioni (ove già non effettuate in precedenza in base al decreto) debbono essere rese, per la fase di prima applicazione, con immediatezza e, a regime, entro il 30 novembre di ciascun anno.

La verifica circa il raggiungimento del limite deve essere operata:

nel caso in cui l'interessato sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione: dall'amministrazione di appartenenza, cioè dall'amministrazione nel cui ruolo il dipendente è iscritto, se del caso, a seguito di istruttoria con le amministrazioni di destinazione per le ipotesi di fuori ruolo, comando ed analoghe situazioni;

nel caso in cui l'interessato sia titolare esclusivamente di rapporti di lavoro autonomo: dall'amministrazione con la quale nell'anno di riferimento l'interessato ha in corso l'incarico prevalente dal punto di vista economico, che risulta pure destinataria della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 2, del decreto.

L'attuazione della riduzione dovrà essere operata, a seconda dei casi, o direttamente dall'amministrazione di appartenenza del dipendente o dall'amministrazione conferente l'incarico, se del caso, a seguito della segnalazione dell'amministrazione di appartenenza. Pertanto, l'amministrazione di appartenenza o quella conferente

l'incarico prevalente, siano esse amministrazioni statali nei sensi definiti nel paragrafo 1.1., siano esse invece escluse dal campo di applicazione diretto (come le amministrazioni regionali e locali) debbono operare come soggetto di coordinamento nei confronti di tutte le altre amministrazioni coinvolte al fine di rendere effettiva l'applicazione della riduzione.

Ai fini della verifica del raggiungimento del limite, le amministrazioni in indirizzo devono operare secondo il criterio di competenza, verificando quanto dovuto al dipendente complessivamente in ragione d'anno sia a titolo di trattamento per rapporto di lavoro subordinato sia a titolo di corrispettivo per collaborazioni autonome e per incarichi.

Si precisa che, ai fini di applicazione della norma, per le collaborazioni e gli incarichi di durata pluriennale, il calcolo per operare la riduzione tiene conto del riparto del corrispettivo in ragione d'anno.

Inoltre, è da considerarsi di competenza dell'anno in cui viene erogato anche la parte di trattamento accessorio che, di norma, viene corrisposta nell'anno successivo rispetto a quello in cui sono effettuate le prestazioni. Tale è ad esempio il caso della retribuzione di risultato per il personale dirigenziale e degli analoghi emolumenti la cui corresponsione è subordinata alla verifica successiva del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno precedente.

Si chiarisce che l'applicazione della norma non comporta la necessità di adottare un nuovo provvedimento amministrativo o di stipulare un nuovo contratto accessivo all'incarico, né un nuovo contratto di collaborazione o di conferire un nuovo incarico in quanto la riduzione deriva direttamente dalla legge.

Pertanto, nel caso di lavoratori dipendenti che, per effetto di un rapporto o di contratto in corso, percepiscono, al netto delle riduzioni previste dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, un trattamento economico complessivo superiore al limite, si procederà al calcolo della differenza tra la retribuzione in godimento e quella fissata dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Si evidenzia che tale importo non concorre a formare né l'imponibile fiscale né l'imponibile previdenziale e dovrà essere evidenziato sul cedolino come «trattenuta ex art. 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011».

Nel caso di lavoratore autonomo che non sia pure titolare di rapporti di lavoro subordinato, la riduzione del compenso dovuto per incarichi a durata pluriennale sarà calcolata utilizzando il criterio di riparto su base annua dell'intero compenso e sarà operata al momento del versamento del saldo.

Ove dalla comunicazione degli interessati emerga l'avvenuto superamento del limite nell'anno considerato, l'amministrazione di appartenenza, previa comunicazione all'interessato entro un congruo termine, dovrà attivarsi per la riduzione dei trattamenti al tetto attraverso adeguata compensazione nel corso dell'anno successivo rispetto a quello considerato, se del caso, assumendo il coordinamento nei confronti delle altre amministrazioni coinvolte.

Se il superamento del tetto si verifica per effetto dei soli trattamenti fondamentale ed accessorio corrisposti per lo svolgimento dell'incarico o della funzione dall'amministrazione di appartenenza, questa deve operare la riduzione al tetto mediante riduzione dei trattamenti già nell'anno considerato. Analoga riduzione dovrà essere operata nel caso di fuori ruolo, comando o analoghe posizioni da parte dell'amministrazione di destinazione su iniziativa dell'amministrazione di appartenenza.

Nel caso di lavoratore autonomo che non sia pure titolare di rapporti di lavoro subordinato, se il tetto risulta superato per effetto di un unico incarico che deve essere pagato entro l'anno considerato (incarico in corso), l'amministrazione conferente opererà nell'anno stesso la riduzione al tetto degli emolumenti.

La riduzione sarà operata in primo luogo sugli emolumenti dovuti a titolo di collaborazione autonoma o per lo svolgimento di incarichi aggiuntivi, in subordine sul trattamento accessorio variabile (es.: retribuzione di risultato per i dirigenti), in ulteriore subordine sul trattamento accessorio fisso e continuativo (es.: retribuzione di posizione fissa e variabile, che assume il carattere di trattamento fisso e continuativo per la durata dell'incarico) e solo in ulteriore subordine sul trattamento fondamentale.

Considerato che l'importo del trattamento del primo Presidente della Corte di cassazione varia di anno in anno, le riduzioni dei trattamenti devono essere effettuate sulla base del dato disponibile relativo all'anno precedente, salvo compensazione nell'anno successivo a seguito della comunicazione del dato definitivo.

2. Limite alla retribuzione o indennità riconosciuta ai pubblici dipendenti in servizio, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso ministeri o enti pubblici nazionali (art. 4).

L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contiene una disciplina speciale per i pubblici dipendenti che esercitano funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa presso ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, che conservano secondo il proprio ordinamento il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza. La norma pone un limite al trattamento che questi dipendenti possono percepire per lo svolgimento dell'incarico presso l'amministrazione nella quale svolgono la funzione, prevedendo che questo trattamento non può essere superiore al 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza.

La *ratio* della disposizione è quella di porre dei limiti ai trattamenti complessivi percepiti da dipendenti che cumulano la propria retribuzione di origine con emolumenti aggiuntivi corrisposti in virtù dello svolgimento di incarichi presso ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti.

In base a quanto stabilito espressamente nel comma 1, la disposizione introduce un limite ulteriore rispetto a quello previsto nell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri («fermo restando il limite massi-

mo retributivo di cui all'art. 3») e, pertanto, i dipendenti che ricadono nel campo di applicazione del menzionato art. 4.

non possono percepire complessivamente emolumenti superiori al tetto corrispondente alla retribuzione del primo Presidente della Corte di cassazione;

non possono percepire per l'incarico ricoperto più del 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza.

Quanto ai destinatari della disposizione, testualmente il comma 1 fa riferimento al personale che esercita funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa. Tali sono le funzioni per le quali i regolamenti di organizzazione o di diretta collaborazione delle amministrazioni interessate prevedono responsabilità di direzione, coordinamento e gestionali, nonché quelle ad esse equiparate dal punto di vista retributivo.

Sempre in ordine ai destinatari, l'intero articolo si riferisce a quei dipendenti che, in base all'ordinamento di appartenenza, mantengono il trattamento economico (interamente o solo fondamentale) riconosciuto dall'amministrazione di origine. Tenendo conto della predetta *ratio*, sono comprese nel campo di applicazione della disposizione le ipotesi di cumulo di emolumenti aventi diversa natura e diversa fonte di previsione. Rimangono invece estranee alla portata della speciale disciplina quelle ipotesi di comando in cui il trattamento fondamentale percepito dal dipendente, pur potendo essere in parte a carico dell'amministrazione di appartenenza, è riconosciuto in via esclusiva, quale unico emolumento remunerativo della funzione ricoperta, anche in relazione allo svolgimento di un incarico di livello più elevato, in base a quanto previsto dai CCNL e dal contratto individuale. In buona sostanza, ai fini della disposizione, non rileva l'aspetto finanziario (ossia su quale amministrazione grava l'onere per il pagamento del trattamento), ma l'aspetto giuridico relativo alla struttura e alla fonte di disciplina del trattamento stesso.

Per quanto riguarda specificamente il comma 2, esso contiene una norma particolare per quei dipendenti che a seguito del passaggio nell'amministrazione di utilizzazione perdono il trattamento economico accessorio corrisposto dall'amministrazione di appartenenza. Per questi casi, la disposizione pone una clausola di salvaguardia, prevedendo che «Se l'assunzione dell'incarico comporta la perdita di elementi accessori della retribuzione propri del servizio nell'amministrazione di appartenenza, alla percentuale di cui al comma 1 si aggiunge un importo pari all'ammontare dei predetti elementi accessori, che vengono contestualmente considerati ai fini del calcolo della percentuale medesima.». La norma prevede un criterio di calcolo per l'individuazione del tetto non superabile dell'indennità o compenso spettante per l'incarico presso l'amministrazione di destinazione. In buona sostanza, la disposizione, stabilendo che il quantum del trattamento accessorio deve essere incluso nella base di calcolo della percentuale e successivamente sommato all'importo del trattamento mantenuto a seguito del passaggio nell'amministrazione di destinazione, fissa il limite massimo (e, cioè, pone un ulteriore tetto non superabile) tenendo conto della perdita derivante dalla mancata corresponsione del trattamento accessorio da parte dell'amministrazione di origine.

L'importo del trattamento accessorio proprio del servizio nell'amministrazione di origine da considerare ai fini del calcolo va depurato delle voci legate all'effettiva prestazione e, cioè, dell'importo percepito a titolo di straordinari, turno, reperibilità, produttività, risultato e voci analoghe. Tale importo va individuato nell'accessorio storico percepito dal dipendente. Qualora non fosse disponibile un dato aggiornato, l'importo del trattamento è desunto - a seguito di istruttoria con l'amministrazione di appartenenza del dipendente - sulla base della media dei trattamenti applicati nell'amministrazione di appartenenza nell'anno precedente a quello di riferimento per il personale di pari qualifica e posizione.

Il comma 3 dell'art. 4 prevede che «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale di cui all'art. 2 anche nell'ipotesi di conferimento di incarichi equiparati nell'ambito della medesima amministrazione.». La norma pone quindi il vincolo del 25% anche nel caso di incarichi conferiti a dipendenti della medesima amministrazione, sempre che questi - in base all'ordinamento di riferimento - mantengano il trattamento economico in godimento e cumulino quindi tale trattamento con remunerazioni aggiuntive. Per quanto riguarda il concetto di «incarichi equiparati», vale quanto precisato sopra.

Il comma 4 dell'articolo in esame stabilisce poi che «Resta, in ogni caso, salva la facoltà di optare per il trattamento economico previsto per l'incarico ricoperto, ove consentito.». In queste ipotesi, il cumulo degli emolumenti viene meno e l'interessato percepisce un unico trattamento non assoggettato al vincolo del 25% ma solo al tetto generale di cui all'art. 3 del decreto.

3. Destinazione delle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012.

In base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le modalità applicative per operare i versamenti saranno oggetto di apposita circolare esplicativa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento RGS.

Roma, 3 agosto 2012

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 9, foglio n. 36

12A12361

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAMPOBASSO

Provvedimenti concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 si rende noto che le sotto indicate imprese, sono state cancellate dal Registro degli assegnatari – di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 – della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Campobasso, con determinazioni dirigenziali n. 54 del 20 aprile 2012 e n. 7 novembre 2012.

MARCHIO	DENOMINAZIONE IMPRESA	INDIRIZZO
61 CB	SPROVIERI Danilo	via Orefici, n. 2 86100 CAMPOBASSO
58 CB	FALLICA Giacomo	via Petravalle, n. 96 86038 PETACCIATO (CB)

12A12372

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che l'impresa sottoindicata, già assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato, ai senso dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150 è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, tenuto dalla Camera di Commercio di Lecco, per cessazione dell'attività.

I relativi punzoni in dotazione sono statri regolarmente restituiti e deformati.

Impresa: GIOIELLI BONSANTO DI BONSANTO CIRO – Sede: Lecco, piazza XX Settembre, 37 – Marchio 14 LC.

12A12373

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «S.L.M. Piccola società cooperativa a r.l.», in Latisana e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1918 d.d. 9 novembre 2012 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'at. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «S.L.M. Piccola società cooperativa a r.l.» in liquidazione, con sede in Latisana, C.F. 02234660302, costituita il 26 febbraio 2002 per rogito notaio dott. Alberto Menazzi di Udine ed ha nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Ribetti, con studio in Udine, via Canciani n. 19.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

12A12374

REGIONE PUGLIA

Approvazione della variante al PRG per la disciplina della zona sportiva G6 di Apricena.

La giunta della Regione Puglia con atto n. 713 dell'11 aprile 2012 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la variante al Piano Regolatore Generale per la disciplina della zona sportiva G6 del Comune di Apricena (Foggia) di cui alla DCC n. 26/2010.

12A12351

Variante al PRG a seguito dell'ottemperanza alla sentenza TAR/Puglia n. 2415/2007 adottata con D.C.C. n. 54/2008 nel comune di San Severo.

La giunta della Regione Puglia con atto n. 7 del 19 gennaio 2012 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di San Severo (Foggia) adottata con D.C.C. n. 54 del 5 agosto 2008.

12A12352

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 114 del 25 ottobre 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana, rende noto:

che con propria ordinanza n. 114 del 25 ottobre 2012 ha provveduto alla liquidazione degli oneri sostenuti dalle strutture operative statali in emergenza;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Tosoana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 60 del 12 novembre 2012 parte prima.

12A12349

Approvazione dell'ordinanza n. 117 del 30 ottobre 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana, rende noto:

che con propria ordinanza n. 117 del 30 ottobre 2012 ha approvato il quadro finanziario del Piano degli interventi con imputazione sulle diverse linee finanziarie dopo l'abrogazione della legge regionale n. 58/2011;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 60 del 12 novembre 2012 parte prima.

12A12350

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 23 ottobre 2012 del Ministero della salute, recante: «Riconoscimento, alla sig.ra Giorgia Galasso, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 259 del 6 novembre 2012).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 48, seconda colonna, all'articolo 1, penultimo rigo, dove è scritto: «…, di cittadinanza italiana, *Galasso* all'esercizio in…», leggasi: «, di cittadinanza italiana, *è riconosciuto quale titolo abilitante* all'esercizio in…».

12A12537

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-275) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00